



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**LEGGE PROVINCIALE n. 8 del 18 ottobre 2019**

concernente

***Modificazioni della legge provinciale sui referendum 2003***

***RELAZIONE FINANZIARIA***

Art. 1

*Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali 2003)*

**Impatto finanziario**

Il comma 7 del nuovo articolo 6 della legge sui referendum provinciali, come novellato dall'articolo 1 della legge, prevede un compenso di 250 euro per il presidente e 140 euro per gli altri componenti; il compenso è limitato alla effettiva partecipazione alle sedute della commissione. Osservando lo svolgimento dei lavori di precedenti commissioni per il referendum si stima un numero medio di cinque/sei sedute in un anno. Al compenso si aggiunge il rimborso spese.

Fra le disposizioni contenute nel nuovo articolo 6 della legge sui referendum provinciali si rileva inoltre la possibilità per la commissione di invitare, su segnalazione dei promotori, esperti nelle materie trattate ai quali spetta un rimborso spese.

Le spese derivanti dall'applicazione della legge sui referendum provinciali, nei termini indicati dalla presente relazione, trovano copertura nel bilancio del Consiglio provinciale.

**Impatto organizzativo-procedurale**

L'articolo 1 riscrive la disciplina relativa alla commissione per il referendum di cui all'articolo 6 della legge sui referendum provinciali 2003.

La commissione per il referendum è istituita presso il Consiglio provinciale e nominata dall'ufficio di presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio. Nella nuova formulazione, la commissione assume carattere stabile a differenza di quanto accadeva ai sensi della precedente disciplina, che ne prevedeva la nomina in occasione di singole richieste di attivazione di procedure referendarie; la composizione rimane identica (tre esperti in discipline giuridiche individuati tra docenti universitari e avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori).

Per quanto riguarda il funzionamento, il Presidente del Consiglio attribuisce le funzioni di presidente della commissione a uno dei suoi componenti. Un funzionario del Consiglio provinciale svolge le funzioni di segretario della commissione. Per ogni componente della

commissione è nominato un supplente che partecipa alle sedute della commissione in caso di assenza del rispettivo titolare e per tutte le sedute successive in cui viene trattato il medesimo oggetto. La commissione è nominata per la durata della legislatura e continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione.

I promotori sono informati delle riunioni della commissione, a cura del Consiglio provinciale; hanno diritto di assistere alle sedute e di intervenire per illustrare le proposte. Inoltre possono produrre relazioni e documenti del cui esame la commissione deve dar conto nell'ambito delle sue decisioni. La commissione può convocare in ogni momento i promotori per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione. La commissione può invitare alle singole sedute, anche su segnalazione dei promotori, esperti nelle materie trattate, che intervengono senza diritto di voto. Per svolgere i suoi compiti può chiedere il supporto degli uffici del Consiglio e della Giunta provinciale.

La commissione delibera alla presenza di tutti i componenti, a maggioranza dei voti. Per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute della commissione, al suo presidente spetta un compenso di 250 euro; agli altri suoi componenti spetta un compenso di 140 euro. Agli esperti previsti dal comma 5 spettano esclusivamente i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute della commissione, nei limiti previsti dalla normativa provinciale in materia di comitati e commissioni."

#### Art. 2

##### *Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge sui referendum provinciali 2003*

#### **Impatto finanziario**

L'articolo non ha impatto finanziario. L'iniziativa è organizzata dal Consiglio tramite proprie strutture in propri spazi e gli eventuali costi sono assorbiti nelle spese di gestione ordinaria.

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

L'articolo 2 inserisce nella legge sui referendum provinciali 2003 l'articolo 19 bis, che prevede l'istituto della audizione pubblica con il quale i promotori del progetto di legge d'iniziativa popolare possono presentare l'iniziativa. All'audizione pubblica sono invitati i componenti del Consiglio e della Giunta provinciale, se lo chiedono i promotori. La convocazione e il resoconto dell'audizione sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio provinciale e sono pubblicizzati per mezzo degli organi d'informazione locali; ne è data notizia, inoltre, con le modalità adottate per la pubblicizzazione degli atti consiliari.

#### Art. 3

##### *Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge sui referendum provinciali 2003*

#### **Impatto finanziario**

L'articolo non ha impatto finanziario.

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

L'articolo 3 della legge modifica l'articolo 21 della legge sui referendum provinciali e vieta la presentazione di richieste di referendum decorsi quattro anni dalla data delle ultime elezioni provinciali svolte e fino all'elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Art. 4

*Modificazione dell'articolo 22 della legge sui referendum provinciali 2003*

**Impatto finanziario**

L'articolo non ha impatto finanziario.

**Impatto organizzativo-procedurale**

L'articolo 4 della legge modifica l'articolo 22 della legge sui referendum provinciali incidendo sul periodo di svolgimento dei referendum popolari che consente di effettuare una volta all'anno in una domenica compresa tra il 1° febbraio e il 31 maggio, escludendo le domeniche che coincidono o sono collocate a meno di tre giorni di distanza da festività civili o religiose.